



STATUTO

DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI **ENTE DI TERZO SETTORE** AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

PROLOCO SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII APS

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 13 giugno 2023

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- 1.** È costituita, l'associazione denominata "ProLoco Sotto il Monte Giovanni XXIII Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
- 2.** La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
- 3.** L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- 4.** L'associazione ha sede legale nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e la sua durata è illimitata.
- 5.** Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

ART. 2

FINALITÀ

- 1.** L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 1. valorizzare il territorio nei suoi aspetti culturali, sociali, storici, naturalistici, enogastronomici e turistici attraverso attività culturali e ricreative;

2. offrire opportunità di crescita culturale ai cittadini.

ART 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 16, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- Organizzazione di eventi culturali sul territorio (mostre, seminari, conferenze, corsi culturali, feste);
- Organizzazione di eventi ricreativi sul territorio;
- Organizzazione di corsi in ambito culturale e ricreativo;
- Promozione di uscite e gite sul territorio nazionale;
- Collaborazione con l'ente locale (Comune o altre Associazioni) nella gestione di particolari attività e/o eventi inerenti la cultura, l'intrattenimento, la promozione del territorio e la socialità;
- Collaborazione con altri soggetti del territorio ni sostegno a progetti dedicati (beneficenza).

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5

RACCOLTA FONDI

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

AMMISSIONE

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 Associazioni di Promozione Sociale (art. 35 c.1 D.Lgs. 117/2017).

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;

- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;

f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 10

ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
 - d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11

ASSEMBLEA

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e li criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare ni Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

ART. 12

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;

- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno sette (7) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

- 4.** Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- 5.** In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6.** L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 7.** All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 8.** I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 9.** Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 10.** I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 11.** È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.
- 12.** Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1.** Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di

rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di tredici (13) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno sette (7) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18

IL PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha al facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, o in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

ART. 20

COLLEGIO DEI GARANTI

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o due componenti, il Collegio, nel corso del mandato, fa ricorso ai supplenti. I componenti così subentrati scadono alla scadenza naturale del mandato.

2. Alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina dei nuovi supplenti.

3. Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, tutti i componenti del Collegio, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Collegio dei Garanti nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi.

4. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

ART. 21

LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 22

RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 23

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio

direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 dalla chiusura dell'esercizio (fine aprile).

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 41 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

ART. 24

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 26

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



REGOLAMENTO INTERNO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PROLOCO SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII APS

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 20 marzo 2025

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 26 marzo 2025

PREMESSA

Il presente Regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione ProLoco Sotto il Monte Giovanni XXIII APS (di seguito "ProLoco"). Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra. Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo e saranno presentate ed approvate all'Assemblea dei Soci. Questo regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale della ProLoco e conservato in copia presso la sede legale della stessa.

ART. 1

L'ASSOCIAZIONE

- 1.** La ProLoco non può in alcun modo essere utilizzata come veicolo per il compimento di interessi personali. Le azioni poste in essere per lo svolgimento delle attività andranno ad esclusivo beneficio della collettività.
- 2.** La vita della ProLoco deve rappresentare un forte momento di sollecitazione, proposizione, sintesi ed unione di tutte le Associazioni e risorse umane presenti nella Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII, nel pieno rispetto delle rispettive autonomie e finalità.

ART. 2

CODICE ETICO E PROFESSIONALE

- 1.** Il Socio si deve attenere ad un comportamento di collaborazione e correttezza nei confronti della ProLoco e degli altri Soci e ha il dovere di difendere il buon nome della ProLoco e di osservarne le regole dettate.

2. Le decisioni dell'Assemblea dei Soci e le decisioni prese in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento vincolano tutti i Soci, anche i non pervenuti, gli astenuti ed i dissenzienti.

3. Il Socio non deve porre pregiudizi ed entrare in polemica con altri Soci, perché tali atteggiamenti non favoriscono una partecipazione costruttiva; obbiettività, imparzialità e collegialità devono essere i principi alla base dei comportamenti di tutti gli associati della ProLoco.

4. Il Socio che è tenuto a svolgere compiti o mansioni per conto della ProLoco si deve distinguere nei rapporti con il pubblico per cortesia e disponibilità professionale nonché divulgare l'attività e le finalità della ProLoco.

5. Il Socio che commetta, entro e/o fuori dalla ProLoco, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può essere radiato dal Consiglio Direttivo e non potrà esercitare il proprio diritto di voto, né esercitare attività alcuna nella ProLoco se non approvata dal Presidente.

6. Non è consentito servirsi dei beni, materiali e non, della ProLoco per un uso diverso da quello stabilito dalla ProLoco stessa.

ART. 3

AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

1. Per iscriversi alla ProLoco sarà necessario palesarne l'intenzione compilando il modulo di adesione presente in Sede oppure durante le manifestazioni, inviando una mail all'indirizzo istituzionale reperibile sul sito internet o sui canali social oppure utilizzando il form di contatto presente sul sito istituzionale.

2. Con la sottoscrizione del modulo di adesione l'aspirante Socio conferma di conoscere ed accettare le norme statutarie, il presente regolamento interno, i diritti e i doveri derivanti dalla condizione di Socio e darà l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini utili all'espletamento delle pratiche associative.

3. Il Segretario riceve i moduli di adesione alla ProLoco e ricerca eventuali cause ostative come da Statuto che ne discriminano l'ammissione. Presenta i nominativi al Consiglio Direttivo in una riunione utile per deliberarne l'ammissione. In caso di accettazione, il nuovo Socio viene iscritto nel Libro dei Soci. Spetta al Segretario la tenuta e l'aggiornamento del Libro dei Soci.

4. Il titolo di Socio viene acquisito effettivamente al versamento della quota di iscrizione annuale.

5. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della ProLoco e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. È prevista l'espressione del voto da parte del genitore, in quanto rappresentante legale, fino alla maggiore età del Socio; il genitore non può in nessun caso esercitare elettorato passivo (ovvero farsi eleggere in rappresentanza del figlio), essendo questo un diritto personalissimo del Socio.

6. In caso di domanda di ammissione a Socio di interdetto o inabilitato, la stessa dovrà essere presentata rispettivamente dal tutore o dal curatore; inoltre, chi ad opera della legge n. 6/2004 è assistito da un Amministratore di Sostegno dovrà presentare domanda tramite esso. Il tutore, curatore o Amministratore di Sostegno rappresenteranno gli interessati a tutti gli effetti nei confronti della ProLoco e risponderanno verso la stessa per tutte le obbligazioni del loro rappresentato. Non è previsto l'elettorato passivo.

7. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal Rappresentante Legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

ART. 4

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali formulando richiesta al Presidente a mezzo PEC, lettera raccomandata da inviarsi con un preavviso non inferiore a dieci (10) giorni liberi ovvero con altro mezzo che ne assicuri l'effettiva ricezione. Il Presidente accoglie la richiesta e demanda al Segretario il procedimento, consentendone la visione presso la sede della ProLoco.

ART. 5

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Le spese che i Soci sostengono nello svolgimento delle proprie funzioni devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente. Sono rimborsabili tutte le spese previste dal Consiglio Direttivo, per le quali venga prodotta la documentazione inerente le spese sostenute (scontrini, fatture intestate alla ProLoco, ricevute fiscali ecc.).

Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Presidente la richiesta con allegata la documentazione necessaria. La documentazione sarà conservata per il tempo previsto per legge dal Tesoriere per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli aventi diritto e il Presidente o il Consiglio Direttivo dovranno essere discusse da quest'ultimo.

2. La ProLoco si riserva di stipulare accordi di collaborazione, convenzioni e sponsorizzazioni con aziende o enti pubblici o privati, per eventi occasionali o in modo continuativo.

La somma delle donazioni, elargite in cambio di spazio pubblicitario in eventi e manifestazioni (fisico o virtuale) sarà contrattata volta per volta dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

1. La quota associativa è annuale, scade il 31 dicembre ed è obbligatoria per Statuto. La quota associativa deve essere corrisposta da tutti i Soci preferibilmente entro il mese di febbraio e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno, in contanti ad uno dei membri del Consiglio Direttivo oppure tramite versamento sul conto corrente della ProLoco.

2. I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della ProLoco, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dalla ProLoco, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla ProLoco. I versamenti non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 7

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Tutti i Soci in regola con la quota associativa hanno diritto di voto in Assemblea dei Soci.

2. L'Assemblea dei Soci vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea dei Soci.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal voto.

4. I Soci impossibilitati a presenziare all'Assemblea dei Soci possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio, purché in regola con i versamenti delle quote sociali. Le deleghe

scritte dovranno pervenire al Presidente prima dell'inizio della discussione assembleare o trasmesse via mail all'indirizzo istituzionale, che verranno poi verbalizzate dal Segretario.

ART. 8

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

- 1.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 2.** L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente, in proprio o per delega, la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto (50% + 1) e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
- 3.** L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente, coadiuvato dal Segretario. Nel caso in cui siano assenti Presidente e VicePresidente, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
- 4.** Il Socio moroso nel pagamento della quota associativa annuale è sospeso dal diritto di voto in Assemblea fino al momento del pagamento.
- 5.** Quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete, sulla nomina dei consiglieri, dell'organo di controllo o su altro argomento di sua competenza, il Presidente nomina due scrutatori.
- 6.** All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto.

ART. 9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 1.** La durata della partecipazione alla vita della ProLoco è illimitata, fatto salvo quanto espressamente previsto dai seguenti articoli.
- 2.** I soci cessano di appartenere alla ProLoco, oltreché per morte, per recesso, per esclusione e per decadenza per morosità.

3. Il Socio che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare la sua decisione al Consiglio Direttivo in forma scritta, inviarla tramite PEC o raccomandata. Il recesso diviene effettivo quando accolto nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo. Il Segretario annoterà il recesso nel Libro dei Soci.

4. Il Socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il 30 aprile, come previsto dall'Art. 6 del presente Regolamento, è dichiarato decaduto dalla qualifica di Socio con delibera del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva a tale data. Il Segretario provvede alla cancellazione dal Libro dei Soci. La decadenza per morosità non comporta la restituzione di quote precedentemente versate. Il Socio decaduto per morosità può richiedere la riammissione presentando nuova domanda di adesione ai sensi dell'Art. 3 del presente Regolamento.

5. L'esclusione si verificherà per i soci che non osservano lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti interni o le deliberazioni prese a norma di Statuto da parte degli organi associativi o che non adempiano agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la ProLoco o, infine, che danneggino il patrimonio o l'immagine della ProLoco con i propri comportamenti dolosi o colposi anche tenuti al di fuori di contesti associativi. L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

6. La decadenza del Socio o la sua esclusione, ratificata o deliberata dal Consiglio Direttivo, è comunicata per iscritto con la relativa motivazione. La persona può produrre appello entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione di esclusione o recesso al Collegio dei Garanti, se eletto, oppure all'Assemblea dei Soci.

ART. 10

LOGO E PATROCINIO

1. È fatto divieto agli Associati e a terzi di utilizzare il nome o il logo della ProLoco senza esplicita autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo, nonché svolgere attività con finalità di lucro personale e/o commerciale utilizzando il nome o il logo della ProLoco.

2. Per l'utilizzo del nome e del logo al di fuori delle iniziative promosse dalla ProLoco stessa, dovrà essere trasmessa esplicita richiesta scritta di patrocinio al Presidente a cui dovrà seguire l'approvazione nella stessa modalità.

SISTEMA ELETTORALE

1. Al rinnovo del Consiglio Direttivo, l'elezione dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci.
2. Il numero di Consiglieri da eleggere è di norma pari a quello del Consiglio Direttivo uscente. Prima dell'apertura delle candidature, l'Assemblea ratifica il numero dei Consiglieri da eleggere o delibera una sua modifica, purché compreso tra un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 13 (tredici). Il Presidente procede con la votazione sul numero prima di aprire le candidature.
3. Il Presidente chiede ai Soci presenti chi intenda candidarsi al ruolo di Consigliere. Il Segretario annota i nomi dei candidati e li rende pubblici.

Per essere eleggibili, i candidati devono possedere il seguente requisito:

- essere iscritti all'Associazione in modo continuativo da almeno 4 (quattro) mesi alla data dell'Assemblea elettiva.

Il Segretario verifica altresì la presenza di eventuali cause ostative all'eleggibilità, quali:

- presenza di liti pendenti con la ProLoco;
- mancata regolarizzazione della posizione di Socio;
- presenza di atti di ostilità e di boicottaggio verso le attività programmate e svolte dalla ProLoco;
- Soci facenti parte della Giunta Comunale o componente di altri organi provinciali e/o aree metropolitane, regionali, nazionali o europee;
- interdizione, inabilitazione, fallito o condannato ad una pena che importi interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. Nel caso in cui il **numero dei candidati sia inferiore a 5 (cinque)**, il Presidente proclama eletti i Soci candidati e, successivamente, chiede ai Consiglieri uscenti la disponibilità alla rielezione, partendo dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione, fino al raggiungimento del minimo statutario di 5 (cinque). Qualora non sia possibile raggiungere il minimo nemmeno con i Consiglieri uscenti, il Presidente convoca una nuova Assemblea per nuove elezioni nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni.

5. Nel caso in cui il **numero dei candidati sia uguale o inferiore al numero di Consiglieri stabilito** e comunque non inferiore al minimo statutario di 5 (cinque), il Presidente proclama eletti a Consiglieri tutti i Soci candidati. Il Consiglio Direttivo entra in carica nel numero dei candidati eletti, anche se inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, purché non inferiore al minimo statutario di 5 (cinque).

6. Nel caso in cui il **numero dei candidati sia superiore al numero di Consiglieri stabilito** dall'Assemblea, il Presidente indice una votazione a scrutinio segreto, nominando tra i Soci non appartenenti al Consiglio Direttivo due scrutatori.

Il Segretario rende pubblici i nomi dei candidati. Vengono predisposti un'urna sigillata e schede per la votazione. Ogni Socio ha diritto a 3 (tre) preferenze. Nelle assemblee elettive il delegante esprime le proprie preferenze compilando personalmente la scheda prima dell'assemblea; il delegato si limita a consegnare la scheda già compilata e sigillata senza poter esprimere preferenze per conto del delegante.

Lo spoglio delle schede verrà svolto dal Presidente coadiuvato dai due scrutatori. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione.

7. Il Presidente proclama all'Assemblea la lista dei Consiglieri eletti, invitandoli a riunirsi nella prima riunione del Consiglio Direttivo per l'insediamento. I candidati non eletti rimarranno a disposizione per eventuali decadenze dei Consiglieri eletti, come stabilito dallo Statuto.

ART. 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La ProLoco è rappresentata dal Consiglio Direttivo, che ha potere decisionale in merito agli atti fondamentali dell'Associazione, nel rispetto della sovranità dello Statuto e dell'Assemblea dei Soci, e se ne fa carico.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dal numero stabilito dall'Assemblea dei Soci, secondo lo Statuto, eletto ogni 3 (tre) anni fra i Soci che ne abbiano diritto. La ProLoco è gestita dal Consiglio Direttivo.

3. Se nel corso dell'esercizio un Consigliere si dimette o decade, si provvede alla sostituzione attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute; se non è possibile o in caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo provvede, per cooptazione, alla sua sostituzione nominando un suo subentrante; il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci, in cui verrà ratificata la nomina. La mancata ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci comporta, in ogni caso, la decadenza del Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo e l'elezione di un nuovo Consigliere.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non raggiunga il quorum per la nomina del nuovo Consigliere per cooptazione, il Presidente convoca una Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo componente.

I componenti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 13

IL PRESIDENTE

- 1.** Il Presidente rappresenta legalmente la ProLoco nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2.** Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza degli aventi diritto. In questo caso il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.
- 3.** Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo delegato, altre autorità, esperti.
- 4.** Al termine del suo mandato, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando il nuovo Consiglio Direttivo non nominerà il suo successore.

ART. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1.** Il Libro dei Soci viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali. Il titolare del trattamento è la ProLoco nella persona del legale rappresentante. I dati personali dei Soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti se non previa autorizzazione dei diretti interessati, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI

- 1.** Per quanto non è previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, al Codice Civile, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.